



Martedì 12/10/2021

Il Piano del Consumatore: ammissione alla procedura di esdebitazione

A cura di: Dott. Attilio Romano

L'art. 4-ter del D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni da L. 18.12.2020, n. 176, interviene sulla normativa istitutiva in materia di esdebitazione della persona fisica dettata dalla L. n. 27/01/2012, n. 3, introducendo alcune misure che anticipano le novità del Codice della crisi e dell'insolvenza, in vigore dal 15 maggio 2022.

Composizione della crisi da sovraindebitamento

La legge 27/01/2012, n. 3, Â titolata â€œDisposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchÂ© di composizione delle crisi di sovraindebitamentoâ€• concede alle persone fisiche di stralciare un indebitamento eccessivo rispetto alle proprie possibilitÃ .

Il debito di cui si chiede la ristrutturazione deve essere stato contratto al di fuori dellâ€™attività dâ€™impresa o professionale per motivi Â non discendenti dalla volontà del debitore (perdita del lavoro, crisi familiari, infortuni, malattie ecc.) nonostante la diligenza impiegata nellâ€™assumere le obbligazioni medesime.

Lâ€™istituto, che permette una completa riabilitazione economico-finanziaria al soggetto che se ne avvale, Â quindi riservato ai soggetti non fallibili in grosse difficoltà economiche e con debiti verso terzi.

Il piano del debitore viene proposto per la sua omologa al Tribunale e consiste in una vera e propria ristrutturazione debitoria, con stralci,Â da proporre ai creditori.

Ammissione alla procedura

Il debitore puÃ² accedere alla procedura se:

- persona fisica meritevole,Â
- non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilitÃ , diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Lâ€™obbligo del pagamento del debito sinel caso in cui si manifestino utilitÃ rilevanti nellâ€™arco temporale di quattro anni dal decreto di esdebitazione, e nel caso in cui siano sufficienti a pagare almeno il 10 per cento dei debiti (non sono considerate â€œutilitÃ â€• i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati).

La valutazione di rilevanza dellâ€™utilitÃ va condotta si base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari allâ€™assegno sociale aumentato della metÃ , moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dellâ€™ISEE prevista dal Regolamento di cui al



D.P.C.M. 150/2013.

Si rammenta che la Legge n. 176/2020, sostituendo l'articolo 6, comma 2, lett. b), L. 27/01/2012 n. 3, ha compiutamente individuato la nozione di "consumatore" ammesso alla procedura che coincide non solo con la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ma anche l'eventuale socio di una delle società regolate nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Sussistono circostanze al verificarsi delle quali, il debitore sovraindebitato non può formulare la proposta, vale a dire:

- se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode;
- se, limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Di estremo rilievo appaiono le novità contenute dal nuovo art. 7-bis, inserito nella Legge istitutiva dalla L. n. 176/2020. È stata introdotta la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune, rimanendo comunque distinte le masse attive e passive.

Possono essere considerati membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un'unione civile e i conviventi di fatto.

La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.

Le caratteristiche della domanda e della Relazione OCC

Alla domanda di esdebitazione da presentare al Giudice competente (Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore) tramite l'Organismo di composizione della crisi (OCC) - ente terzo ed imparziale che verifica il rispetto dei presupposti normativi e procede alla nomina di un legale che assisterà il debitore nella procedura - occorre allegare:



- l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari, di tutte le altre entrate del debitore e dei suoi familiari.

A tal proposito, l'articolo 4 ter L. 176/2020, ha rivisitato i contenuti della relazione particolareggiata dell'OCC che deve essere allegata alla proposta di piano del consumatore ex articolo 9, comma 3 bis, L. 3/2012.

Oltre agli elementi già descritti la Relazione tecnica deve indicare:

- le cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni;
- le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- l'indicazione della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

Quest'ultimo elemento che riguarda il cd.

Dott. Attilio Romano